



CITTÀ DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 144 del 09/11/2023

OGGETTO: POLITICA TRIBUTARIA ANNO 2024 - LINEE DI INDIRIZZO

L'anno **duemilaventitre** il giorno **nove** del mese di **Novembre** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, a seguito di regolare convocazione, si è **IL SINDACO** Dott. Pietro **NOCCHITASTE** la **Giunta Comunale**.

Assiste **IL SEGRETARIO COMUNALE** Dott.ssa Pamela **CIALONI** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

All'appello risultano presenti:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	SINDACO	NOCCHI PIETRO		SI
2	VICE SINDACO	TASTE KATIA	SI	
3	ASSESSORE	ANDREOLI STEFANIA	SI	
4	ASSESSORE	ORONI GLORIA	SI	
5	ASSESSORE	PIETRINI MASSIMO	SI	

Presenti: 4 Assenti: 1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato:



CITTÀ DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

OGGETTO: POLITICA TRIBUTARIA ANNO 2024 - LINEE DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006, n. 296 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RICHIAMATO l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla



CITTÀ DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

VISTO l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 c. 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI. L'imposta municipale propria IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783,

VISTI:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale IUC la quale si compone dell'imposta municipale propria IMU e di una componente riferita ai servizi indivisibili TASI e alla tassa sui rifiuti TARI, sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 30 comma 5 del Decreto Legge del 22/03/2021 n. 41 *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo”*;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni nella L. 15/2022, che prevede *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

PRESO ATTO che, con riferimento alle tariffe TARI per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) in conformità al piano finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani (delibera Arera n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021), redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale e da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che il gettito di entrata della TARI per l'anno 2024 viene mantenuto in linea con la previsione inserita nei bilanci di previsione degli ultimi esercizi e che si procederà, con provvedimento di variazione di bilancio, all'adeguamento della relativa previsione di entrata sulla base delle risultanze del predetto PEF;

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e in particolare:



CITTÀ DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

- il comma 816 a mente del quale “...A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...”;
- il comma 837 a mente del quale “...A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285...”;

RICHIAMATA la Legge di bilancio 2022, L. 234 del 30/12/2021 che ha portato modifiche l'addizionale comunale Irpef. In particolare la legge di Bilancio 2022 impone agli Enti di intervenire entro i termini di approvazione del bilancio di previsione per adeguare la struttura a quella del tributo nazionale; La norma di riferimento è l'art. 1, comma 6, ai sensi del quale “Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche”;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni finora espresse, di confermare l'anno 2024 le aliquote IMU, le tariffe TARI approvate per l'anno 2023 secondo il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti periodo 2022/2025 redatto ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti MTR2 di ARERA approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27/04/2022;

RITENUTO altresì di confermare per l'anno 2024 l'aliquota addizionale comunale già applicata nel 2023 e stabilita con Delibera Consiliare n. 34 in data 29/10/2013;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 luglio 2023, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 181 del 04/08/2023 con il quale è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali è fissato al 31 dicembre 2023;

RITENUTO opportuno provvedere alla determinazione per l'anno 2024 della politica tributaria e tariffaria;

PRESO ATTO del parere favorevole del responsabile del servizio tributi e finanziario;

CON VOTO UNANIME, espresso nei modi di legge;

DELIBERA

Per quanto nelle premesse argomentato, di proporre al Consiglio Comunale:



CITTÀ DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

- 1) di confermare per l'anno 2024 le aliquote e detrazioni IMU già confermate e applicate nell'anno 2023 con D.G.C. 46/2023 e D.C.C. 14/2023, e determinate con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 07/08/2020;
- 2) di confermare per l'anno 2024, il costo complessivo di gestione del servizio rifiuti anno 2023 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27/04/2022;
- 3) di provvedere alla riscossione della TARI 2024 secondo il metodo MTR-2 approvato da ARERA;
- 4) di confermare per l'anno 2024 la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 31/05/2021 ad oggetto Determinazione tariffe canone unico patrimoniale ANNO 2021;
- 5) la conferma per l'anno 2024 dell'aliquota addizionale comunale già applicata nel 2023 e stabilita con Delibera Consiliare n. 34 in data 29/10/2013;
- 6) la conferma delle tariffe dei Servizi a Domanda Individuale già applicate per l'anno 2023 e adottate con Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 17/05/2023.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco
Dott. Pietro NOCCHI Katia TASTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pamela CIALONI

(atto sottoscritto digitalmente)